CAMERA DEI DEPUTATI N. 3630

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PANIZ, ANGELINO ALFANO, GIOACCHINO ALFANO, AMATO, AZZOLINI, BAIAMONTE, BALDI, BERRUTI, BORRIELLO, CALIGIURI, CAMPA, COSTA, CRIMI, CROSETTO, FALANGA, FALLICA, FERRO, FONTANA, FRATTA PASINI, GALVAGNO, GARAGNANI, GASTALDI, GAZZARA, GIGLI, GIUDICE, IANNUCCILLI, LAINATI, LAVAGNINI, LAZZARI, LECCISI, LENNA, ANTONIO LEONE, LEZZA, LICASTRO SCARDINO, FILIPPO MANCUSO, MARRAS, MAURO, MICHELINI, MILANATO, MURATORI, NICOTRA, NUVOLI, ORSINI, PALMA, PALMIERI, PAROLI, PATRIA, MARIO PEPE, PERLINI, PINTO, PITTELLI, RIVOLTA, ROMOLI, ANTONIO RUSSO, SANTULLI, SANZA, SARDELLI, SARO, SAVO, SCHERINI, TARANTINO, TARDITI, VERRO, VITALI, ALFREDO VITO, ZANETTA, ZANETTIN, ZORZATO

Legge quadro per la determinazione delle regole di condotta dello sciatore e per l'utilizzo delle piste da sci

Presentata il 4 febbraio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Lo sci è divenuto, soprattutto negli ultimi anni, un fenomeno di massa, praticato da milioni di connazionali e da altrettanti turisti stranieri; questo fenomeno ha portato certamente ricchezza al nostro Paese, agevolando soprattutto territori prima esclusi dalle potenzialità turistiche, ma l'elevato numero di praticanti e, soprattutto, il sempre crescente numero di incidenti (talvolta assai gravi, se non addirittura mortali) hanno posto problemi di regole e, più in generale, di governo e di disciplina del fenomeno.

Ne è nata una richiesta di intervento del legislatore, perché l'Italia non ha una normativa nazionale che regoli la pratica dello sci in modo uniforme su tutto il territorio.

Allo scopo di permettere ai praticanti di questo sport di continuare a esercitarlo in condizioni di sicurezza, già nel 1967 la Federazione internazionale sci (FIS) aveva dettato alcune regole di prudenza e diligenza, che sono state cristallizzate nel cosiddetto « Decalogo » dello sciatore e, successivamente, l'Associazione italiana maestri di sci (AMSI) ne ha aggiunte altre due, tanto che la raccolta può ora essere chiamata « Dodecalogo » dello sciatore.

Pertanto, di tali regole di prudenza e diligenza è stato tratto lo spunto per la redazione della presente proposta di legge.

Analisi dell'articolato.

L'articolo 1 precisa che si tratta di una « legge quadro », che detta in materia una disciplina generale sul comportamento che deve essere tenuto nella pratica dello sci, che andrà poi integrata con

la disciplina regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in modo che ogni territorio possa avere una legislazione in materia compatibile con le proprie specifiche necessità, peraltro in un quadro di uniformità nazionale.

L'articolo 2 individua, semplicemente, chi è considerato, ai fini dell'applicazione della legge, « sciatore ».

L'articolo 3 reca norme per la prevenzione degli incidenti, considerata la pericolosità di chi, per fare una passeggiata, per slittare o per esercitare qualunque altro svago sulla neve (sci alpinismo e sci escursionismo), utilizza un terreno – pista da sci – predisposto per un uso diverso e specifico; tale soggetto, infatti, diviene, per chi scia, un ostacolo imprevisto ed imprevedibile, idoneo a provocare incidenti.

È logica l'eccezione ai divieti stabilita a favore dei mezzi di soccorso e di servizio, nonché a favore del personale addetto alle piste, alla sicurezza o comunque autorizzato.

L'articolo 4, in sintesi, si limita a parafrasare il principio, che dovrebbe essere noto a tutti, del « *neminem laedere* ».

L'articolo 5 reca norme fondamentali, posto che spesso le collisioni tra sciatori avvengono per l'eccessiva velocità degli stessi, i quali dovrebbero sempre essere in grado di fermarsi, di girare, di evitare un ostacolo e di dominare l'attrezzo che usano sulla neve.

Allo stesso modo, molte collisioni avvengono perché gli sciatori, liberi di percorrere la pista che preferiscono, spesso non la scelgono tenendo conto delle loro capacità sciistiche e delle caratteristiche della pista stessa; si sa, infatti, che le piste (sia da discesa che da fondo) sono classificate in modo diverso, a seconda della loro difficoltà, e, conseguentemente, dell'impegno che richiedono allo sciatore; il grado di difficoltà è sempre segnalato, per cui l'utente è sempre posto nella condizione di poter scegliere, applicando le generali regole di prudenza.

Per quanto riguarda altre eventuali segnaletiche (pista chiusa, incrocio, eccetera) è ovvio che chi non le rispetta si rende *ipso facto* responsabile del danno che dovesse derivarne.

L'articolo 6 stabilisce che la precedenza nell'uso della pista spetta a chi sta davanti in modo tale che colui che segue deve rispettare la distanza di sicurezza. Ciò comporta, come dirette conseguenze:

a) che il dovere di evitare l'impatto incombe sullo sciatore a monte;

b) che in caso di controversia, a seguito di collisione, l'onere della prova sulla mancanza di colpa ricade sullo sciatore a monte.

Per lo sci di fondo, invece, è peculiare l'obbligo di « tenere la destra », che, pertanto, determina la responsabilità di chi provoca un incidente in violazione di tale norma; l'obbligo di « tenere la destra » è del tutto differente dalla libera scelta del percorso e della direzione che contraddistingue la regola dettata per chi pratica lo sci alpino e lo *snowboard*.

L'articolo 7 prevede che sulle piste da sci – contrariamente a quanto accade sulle strade – è possibile superare un altro sciatore sia a destra che a sinistra, purché non si creino difficoltà allo sciatore durante il sorpasso.

Nello sci da fondo la norma stabilisce che non sussiste un obbligo dello sciatore più lento di fermarsi, di spostarsi o, comunque, di far passare lo sciatore più veloce; ciò può accadere solo nei limiti in cui la manovra non presenti rischi.

Articolo 8: secondo il commento ufficiale della FIS, l'esperienza dimostra che gran parte dei sinistri deriva dalle immissioni e dalle partenze dopo una sosta. L'articolo, dunque, contiene una regola più che logica, che mira a prevenire incidenti a chi stia già regolarmente utilizzando la pista. Per lo sciatore fondista, oltretutto, la regola è fondamentale in quanto stabilisce la precedenza di diritto di chi procede in

discesa, su un terreno, rispetto al piano, più difficoltoso e pericoloso; la regola è logica se si considera che, nello sci da fondo, gli attrezzi sono tali da rendere, per l'utente, assai più difficoltosa (rispetto allo sci alpino) la frenata immediata ed improvvisa in discesa, se non altro perché gli sci sono privi di lamine.

L'articolo 9 stabilisce che le soste vanno effettuate ai bordi della pista. La *ratio* di questa norma risiede nel potenziale pericolo costituito da un ostacolo imprevisto ed imprevedibile sulla pista, anche se costituito da una persona ferma sul percorso della stessa.

Articolo 10: anche in questo caso la *ratio* della norma risiede nel potenziale pericolo costituito dall'attrezzatura abbandonata, che costituisce ostacolo imprevisto ed imprevedibile sulla pista.

Articolo 11: ogni impianto di risalita è munito di un apposito regolamento di esercizio (ad esempio, il decreto del Ministro dei trasporti 15 marzo 1982, n. 706, stabilisce le norme tecniche per la costruzione e l'esercizio delle sciovie in servizio pubblico), che l'utente ha l'obbligo di conoscere e di rispettare per le parti che lo riguardano; un cieco affidamento al mezzo o al personale dipendente, infatti, non è giustificabile, come non è giustificabile il suo utilizzo senza la necessaria esperienza e la doverosa informazione sulle caratteristiche dell'impianto.

L'articolo 12 richiama il precetto dettato dall'articolo 593 del codice penale, secondo il quale è colpevole di omissione di soccorso chi omette di avvisare l'autorità o di prestare l'assistenza occorrente ad una persona ferita o in pericolo; a differenza del precetto contenuto nel citato articolo 593, primo comma, (« chiunque »), lo sciatore è comunque tenuto a prestare soccorso e non può limitarsi a dare avviso dell'incidente ad un altro utente della neve.

L'articolo 13 reca una disposizione volta a permettere la corretta ricostruzione dell'incidente e l'individuazione della responsabilità, posto che l'esperienza consente, purtroppo, di affermare che si tratta di informazioni che lo sciatore solitamente preferisce non fornire.

L'articolo 14 prevede (a differenza ed in più rispetto al « Dodecalogo » dello sciatore) l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione di uno degli obblighi sanciti dalla legge.

Alcune regioni e le province autonome (ad esempio: legge regionale del Veneto n. 18 del 1990, articoli 58, 59 e 73; legge della provincia autonoma di Bolzano n. 6 del 1981; leggi della provincia autonoma di Trento n. 7 del 1987 e n. 10 del 1998; leggi regionali della Valle d'Aosta e del Lazio) hanno già da tempo legiferato in materia, stabilendo l'ammontare delle sanzioni, stabilendone di accessorie (ritiro dello *ski-pass*) ed individuando i soggetti legittimati alla loro applicazione. Si è, dunque, ritenuto opportuno demandare alle amministrazioni regionali e alle province autonome il compito di determinare l'ammontare delle sanzioni e le eventuali pene accessorie, nonché di individuare i soggetti legittimati ad applicarle; in tal modo le regioni e le province autonome potranno adeguare la normativa vigente o legiferare *ex novo* in materia.

Articolo 15: la realizzazione di apposite piste per la pratica dello *snowboard* non vuole avere carattere discriminatorio nei confronti di questa nuova disciplina, ma semplicemente riconoscere, come già accaduto per lo sci alpino e lo sci di fondo, che si tratta di discipline diverse, praticate con attrezzi diversi e su piste aventi caratteristiche diverse.

È noto, infatti, che gran parte degli incidenti si verifica per collisioni tra sciatore alpino e snowbordista, in quanto le caratteristiche tecniche della « tavola » sono tali da non garantire un arresto immediato dello sciatore, come, invece, accade nello sci alpino. La realizzazione di apposite piste per la pratica dello *snowboard*, però, dovrà tenere presente i limiti oggettivi presenti nei vari compren-

sori sciistici, nel senso che non ovunque sarà possibile accedere direttamente alla pista da *snowboard* e, anzi, più frequentemente, l'accesso alla pista per la pratica esclusiva dello *snowboard* dovrà necessariamente avvenire tramite il passaggio sulle piste da sci alpino; si dovrà, in sostanza, tenere conto che alcune piste o tratti di pista dovranno, per forza di cose, avere carattere promiscuo.

L'articolo 16 non vuole certo invadere l'ambito dell'attività svolta dalle guide alpine, ma, semplicemente, limitare il fenomeno, sempre più diffuso, di coloro che risalgono le piste da sci con l'attrezzatura da sci alpinismo e/o da sci escursionismo (sci e pelli di foca): tali soggetti procedono in direzione opposta rispetto a coloro che scendono lungo le piste, per cui costituiscono un ostacolo imprevisto ed imprevedibile che può essere causa di incidenti. Con l'articolo in esame si vuole permettere ai vari comprensori sciistici (tramite le regioni e le province autonome competenti per territorio) di individuare eventuali percorsi per la pratica dello sci alpinismo o dello sci escursionismo nel proprio ambito territoriale, in modo che tutte le discipline possano essere svolte senza che l'una crei pericolo per l'altra (ad esempio, un comprensorio potrebbe individuare una « mulattiera » *a latere* delle piste come itinerario percorribile anche in salita); in tal modo potrebbero raggiungere la cima, i rifugi, eccetera, anche gli sci alpinisti, gli sci escursionisti e coloro che vogliono fare una passeggiata a piedi sulla neve o con le racchette da neve (« ciaspe ») ai piedi.

La montagna, d'altro canto, deve necessariamente rimanere accessibile a chiunque e non diventare monopolio di un'unica categoria di sportivi.

L'articolo 17, in fine, reca il termine per l'adeguamento della normativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano alle disposizioni della legge.

Alla stesura della proposta di legge ha contribuito con la propria esperienza e i propri suggerimenti anche il collegio dei maestri di sci della regione Veneto.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Oggetto).

1. La presente legge stabilisce i princìpi fondamentali per la legislazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di sicurezza sulle piste da sci, nel rispetto dei relativi statuti e delle norme di attuazione.

ART. 2.

(Definizione).

1. È sciatore chi esercita una o più delle tecniche sciistiche nella disciplina alpina, del fondo o dello *snowboard*, utilizzando le rispettive attrezzature.

ART. 3.

(Divieti).

1. Ogni pista da sci di discesa o di fondo può essere percorsa con l'attrezzo o con gli attrezzi al cui uso la pista è destinata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. È vietato salire, scendere o comunque percorrere a piedi, ovvero con altro mezzo diverso dagli sci, dal monosci o dallo *snowboard*, le piste da sci di discesa e di fondo, se non in caso di assoluta necessità, fatta eccezione per i mezzi di soccorso e di servizio, nonché per il personale addetto o autorizzato.

3. È altresì vietato salire lungo le piste da sci di discesa con attrezzature da sci alpinismo o da sci escursionismo.

4. La salita, la discesa o il percorso a piedi di una pista da sci sono consentiti solo nei casi di assoluta necessità e a

condizione che siano effettuati lungo i bordi della medesima pista.

5. È fatta salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di prevedere, in conformità a quanto stabilito dal presente articolo, ulteriori norme finalizzate ad assicurare il corretto utilizzo da parte degli sciatori delle piste da sci situate nei rispettivi territori.

ART. 4.

(Regole di comportamento).

1. Il comportamento degli sciatori sulle piste da sci deve essere improntato ai princìpi del rispetto dell'incolumità delle persone e della tutela dell'ambiente, evitando qualsivoglia atto che possa causare pericoli o provocare danni.

ART. 5.

(Controllo della velocità e della segnaletica).

1. Gli sciatori devono tenere una velocità e un comportamento adeguati alle proprie capacità, alle condizioni generali metereologiche e logistiche nonché alla densità della circolazione presente sulla pista.

2. Gli sciatori devono rispettare la segnaletica presente sulle piste, nonché le altre eventuali specifiche regole d'uso adottate per le piste stesse.

ART. 6.

(Scelta della direzione e delle tracce).

1. Lo sciatore più a monte ha l'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza rispetto allo sciatore a valle e deve percorrere traiettorie che evitino possibili collisioni con altri sciatori che lo precedono nella discesa, i quali hanno diritto di precedenza.

2. Nello sci di fondo lo sciatore deve, altresì, procedere mantenendosi sempre

sul lato destro della pista; tale disposizione si applica anche agli sciatori in gruppo, con l'ulteriore previsione che essi devono disporsi in fila indiana.

ART. 7.

(Sorpasso).

1. Lo sciatore alpino e lo snowbordista possono effettuare sorpassi a monte o a valle, sulla destra o sulla sinistra del soggetto che superano, a condizione che mantengano dallo stesso una distanza tale da non metterlo in pericolo e da consentire a loro medesimi ed al soggetto sorpassato di effettuare evoluzioni o fermate in condizioni di assoluta sicurezza.

2. Lo sciatore di fondo può effettuare sorpassi a destra o a sinistra ferma restando la libertà dello sciatore che lo precede di non favorire il sorpasso.

ART. 8.

(Attraversamento e incroci).

1. Lo sciatore che si immette su una pista o che attraversa una zona nella quale sono effettuate esercitazioni ha l'obbligo di garantire che l'attraversamento non provochi danni a sé, ad altri soggetti e all'ambiente. Il diritto di precedenza spetta, comunque, allo sciatore proveniente da monte, rispetto allo sciatore che si immette o attraversa.

2. Lo sciatore di fondo che procede su tratti in discesa di piste da fondo ha la precedenza sugli altri sciatori.

ART. 9.

(Sosta sulle piste).

1. È vietato, se non in casi di assoluta necessità, fermarsi nei punti di transito obbligato e privi di visibilità delle piste da sci e, comunque, in tutti i punti in cui la sosta possa costituire pericolo per gli sciatori in arrivo.

2. In caso di caduta, lo sciatore deve sgomberare la pista il più presto possibile

onde evitare di costituire ostacolo o pericolo per gli sciatori in arrivo.

ART. 10.

(Abbandono dell'attrezzatura).

1. È vietato abbandonare l'attrezzatura da sci alpino, da sci di fondo e da *snowboard* sulle relative piste.

ART. 11.

(Utilizzo degli impianti di risalita).

1. Gli utenti degli impianti di risalita delle piste da sci hanno l'obbligo di osservare tutte le prescrizioni relative all'uso dei medesimi, contenute nei regolamenti d'esercizio esposti al pubblico, e sono tenuti ad attenersi agli inviti, alle avvertenze e alle disposizioni impartiti dal personale dipendente o incaricato della sorveglianza, concernenti il corretto funzionamento degli impianti, nonché l'ordine e la sicurezza dell'esercizio.

2. È fatta salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di prevedere, in conformità a quanto stabilito dal presente articolo, ulteriori norme finalizzate ad assicurare il corretto utilizzo da parte degli utenti degli impianti di risalita situati nei rispettivi territori.

ART. 12.

(Soccorso).

1. Ogni sciatore è tenuto a prestare soccorso in caso di incidente sulle piste.

2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è punita ai sensi dell'articolo 593 del codice penale.

ART. 13.

(Identificazione).

1. Chiunque sia coinvolto in un incidente sulle piste da sci o ne sia testimone è tenuto a fornire le proprie generalità agli organi competenti.

ART. 14.

(Sanzioni amministrative).

1. Lo sciatore che viola gli obblighi stabiliti dagli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 è soggetto ad una sanzione amministrativa il cui importo è determinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano territorialmente competenti.

2. Per le violazioni di cui al comma 1 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare anche eventuali sanzioni accessorie, quali tra le altre il ritiro dello *skipass* o di altro documento equipollente, e individuano i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio legittimati ad applicarle.

ART. 15.

(Realizzazione di piste da snowboard*).*

1. Allo scopo di prevenire e di ridurre il numero di incidenti sulle piste da sci, ogni compensorio sciistico può dotarsi di apposite piste per la pratica esclusiva della disciplina dello *snowboard*, distinte dalle piste per la pratica dello sci alpino e dello sci di fondo.

ART. 16.

(Percorsi e itinerari di sci alpinismo e di sci escursionismo).

1. Ogni comprensorio sciistico può riconoscere e classificare percorsi e itinerari specifici, di sci alpinismo e di sci escursionismo, a condizione che essi siano tenuti distinti dalle aree riservate alla pratica dello sci alpino, del fondo e dello *snowboard*.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano i percorsi e gli itinerari di cui al comma 1, con proprie norme, provvedendo, altresì, a stabilire i relativi criteri d'uso.

ART. 17.

(Adeguamento della legislazione).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguare le rispettive normative in materia alle disposizioni della medesima legge, nel rispetto dei rispettivi statuti e delle norme di attuazione.

PAGINA BIANCA

€ 0,26

Stampato su carta riciclata ecologica

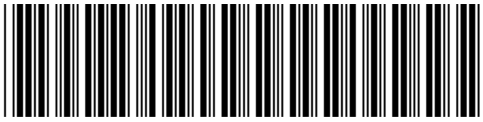

14PDL0040200